

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 6 DEL MEDIO
CAMPIDANO E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 5 DI ORISTANO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICA DI IMMUNOISTOCHEMICA**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale /
partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio
Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, di seguito denominata ASL 5,
con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35, codice fiscale e partita IVA
01258180957, nella persona del **Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi**, in
qualità di Legale Rappresentante,

Premesso che

- La ASL 6 ha necessità di avvalersi della collaborazione della Unità Operativa di
Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano
per attività tecnica di immunoistochimica su campioni provenienti dalla U.O. di
Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero "Nostra Signora di Bonaria" di San
Gavino Monreale;

- che la ASL 5 è disponibile a garantire tali prestazioni;

- che tale collaborazione ha avuto inizio in ambito ATS Sardegna e viene
regolarmente svolta dal 2018.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni di attività tecnica di immunoistochimica su campioni della ASL 6 che la ASL 5 di Oristano si impegna ad effettuare mediante macchinari e personale dipendente, assegnato alla U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. San Martino di Oristano;

2. Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione sarà il Direttore della U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. San Martino di Oristano, che vigilerà sul corretto adempimento dell'accordo e fornirà agli uffici preposti i dati necessari per la liquidazione delle fatture emesse dalla controparte;

Art. 3 – Modalità delle prestazioni

1. Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate seguendo il normale flusso di lavoro quotidiano impostato per le attività istituzionali dell'Unità Operativa coinvolta, senza arrecarvi pregiudizio e facendo affidamento sul pannello anticorpale nelle disponibilità del Servizio.

2. La ASL 6 dovrà provvedere autonomamente, con mezzi e personale proprio, alla consegna dei campioni ed al ritiro dei referti, negli orari e con le modalità, da concordarsi d'intesa con l'U.O. di Anatomia Patologica della ASL 5;

3. I contenitori per il trasporto del materiale sono a carico della ASL 6;

4. L'invio dei campioni da esaminare, da parte della ASL 6 dovrà avvenire secondo le procedure riportate nelle Linee guida del Ministero della salute per la Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di Anatomia Patologica;

Art. 4 – Tariffe e rendicontazione

Per ogni TEST eseguito la ASL 6 si farà carico dei relativi costi sostenuti dalla ASL 5:

- Noleggio e Assistenza Tecnica Strumento Ultra € 1,20;

- Costo per singolo Test € 7,50;

- Costo complessivo per singolo Test € 8,70 per circa 4500 Test;

A questi costi verrà inoltre aggiunto € 1,30 per ogni test svolto quale corrispettivo per il lavoro tecnico e costi vari. Il costo totale a carico della ASL 6 da corrispondere alla ASL 5 per ogni test eseguito sarà quindi di € 10,00 + IVA di legge.

Le parti concordano che il costo di € 10,00 + IVA di legge, a carico della ASL 6 da corrispondere alla ASL 5 per ogni test eseguito, dovrà essere adeguato qualora dovessero subentrare modifiche economiche al contratto stipulato tra la ASL 5 e la Ditta fornitrice del noleggio e dell'assistenza tecnica dello strumento Ultra.

La ASL 6 provvederà al pagamento della fattura elettronica, inviata dalla ASL 5, mediante sistema di interscambio, entro 30 gg. dalla attestazione di regolarità, mediante bonifico bancario. A tale scopo il Direttore dell'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. di Oristano fornirà tutti i dati necessari al Servizio preposto alla liquidazione;

Art. 5 – Durata e recesso

La presente Convenzione avrà durata biennale con decorrenza dal 01/01/2022 fino al 31/12/2023 incluso. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, la ASL 5 avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento

Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali della ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.7 –Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 8 – Foro Competente

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 9 - Spese di Bollo

L'imposta di bollo sarà a carico della ASL 6.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai

sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 5 pagine e da n.10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni

Il Direttore Generale ASL 5 Dott. Angelo Maria Serusi
